

ATC CN5 CORTEMILIA

REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN

PROGRAMMATA ANNATA VENATORIA 2025-26

ART. 1 – FINALITA'

Il presente disciplinare regola l'attività venatoria in modo uniforme alla specie cinghiale sul territorio venabile dell'ATC CN5, in base, alla DGR 17-5754 del 6/5/13 "Disposizioni per il prelievo venatorio al cinghiale in Regione Piemonte" e alla Legge Regionale 5/2018 al fine di raggiungere e mantenere una densità compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, di tutela delle altre specie e per consentire il prelievo in sicurezza.

ART. 2 – METODI DI PRELIEVO DELLA SPECIE CINGHIALE

1. La gestione faunistico-venatoria del cinghiale nell'ATC CN5 "Cortemilia" tende a regolarne le popolazioni, mantenendo densità compatibili con le altre componenti faunistiche e con le attività produttive agro-silvo-pastorali.
1. La caccia al cinghiale può essere esercitata secondo le seguenti modalità operative:
 - a) battuta o braccata;
 - b) singolarmente, alla cerca o all'aspetto
 - c) caccia di selezione.

ART. 3 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE

a) battuta o braccata;

1. La caccia al cinghiale con il metodo della battuta o braccata si esercita mediante la formazione di squadre composte da un minimo di 15 cacciatori, fino ad un massimo di 45, con la presenza di almeno 12 cacciatori per ogni battuta per poter operare. In base alla DGR n34-7283 del 24luglio 2023 si precisa che un singolo cacciatore potrà essere iscritto in una sola squadra del medesimo A.T.C. o C.A. e potrà essere inserito in più squadre purchè di A.T.C. o C.A. diversi.

b) singolarmente, alla cerca o all'aspetto;

I soci dell'ATC CN5 possono esercitare l'attività in forma singola alla specie cinghiale nelle aree in cui NON sia presente una squadra che precedentemente ha segnalato con apposite tabelle la propria presenza per lo svolgimento dell'attività venatoria, secondo le disposizioni regionali.

c) prelievo selettivo;

Le modalità di esercizio venatorio e l'assegnazione dei capi da abbattere sono regolamentate dal Comitato con apposito regolamento.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE

1. I cacciatori che in squadra o individualmente abbattano un cinghiale, dovranno marciare il capo abbattuto con un apposito contrassegno riportando i relativi dati biometrici.
1. I contrassegni sono forniti dall'ATC al capo squadra ed a ciascun cacciatore singolo che ne faccia richiesta.
2. I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti a fine stagione. Nel caso di mancata restituzione entro i termini stabiliti dall'ATC CN5 si applicherà la sanzione amministrativa come dalla L.R. 5/2018.

3. Per il prelievo del cinghiale in squadra e in forma singola è consentito l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata come da normativa, nel rispetto dell'art. 21 comma 1 lett. f della L.157/92 che recita: "È vietato a chiunque: sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale."

4. Sia per la caccia in squadra che in singolo una volta segnata l'uscita di caccia non sarà possibile in quella giornata esercitare altre forme di prelievo se non quella al cinghiale. L'uscita va segnalata all'A.T.C. non oltre le ore 07:30 della mattina.

ART. 5 – MODALITA' DI GESTIONE DEL TERRITORIO: AMMISSIONE SQUADRE

4.a.i.1. Ogni squadra può esercitare l'attività venatoria al cinghiale nella zona assegnata

4.a.i.2. Il Comitato di Gestione ammette lo stesso numero di squadre della passata stagione venatoria;(24) Saranno autorizzate le squadre composte da almeno 70 % di membri già presenti nella stessa squadra l'annata precedente. Per le suddette percentuali i valori saranno arrotondati per eccesso. Nel caso in cui le squadre presentante non siano in possesso del requisito richiesto o in caso di richiesta di iscrizione di un numero di squadre superiore il Comitato di Gestione dell'ATC autorizza redigendo una graduatoria, tra tutte le squadre richiedenti che non rispettano il precedente requisito (70% dei membri), in base ai seguenti punteggi ottenuti dai criteri di meritocrazia residenziale:

- **3 punti per ogni componente iscritto in squadra;**
- **2 punti per ogni componente iscritto in squadra residente nei comuni dell'ATC CN 5;**
- **5 punti per ogni componente iscritto nella stessa squadra da almeno 5 stagioni;**
- **10 punti per capo squadra in carica da almeno 5 stagioni;**

ART. 6 – FORMAZIONE DELLE SQUADRE

1. La richiesta di ammissione della squadra deve essere presentata dal caposquadra entro il **8 settembre 2025 entro le ore 12:00** su un apposito modulo fornito dall'ATC e deve contenere: il nominativo del caposquadra, di due vice e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato di nome, cognome, indirizzo, firma di adesione e numero di porto d'armi. L'ATC verifica che tutti i componenti della squadra siano effettivamente cacciatori che esercitano l'attività venatoria sul territorio.

1. Al ritiro del materiale autorizzativo il capo squadra provvederà al versamento cumulativo di 50€ per ogni componente, sul codice **IBAN IT28 J030 6946 7661 0000 0001 199**.

2. Alla domanda di ammissione ciascuna squadra dovrà allegare un verbale attestante l'avvenuta elezione del caposquadra e dei due vice da parte della maggioranza dei componenti la squadra e autocertificazioni del caposquadra e dei rispettivi vice-caposquadra di non essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 e della legge regionale 5/2018 per le due annate precedenti alla designazione, come previsto dalla D.G.R. n°17-5754 del 6 Maggio 2013 Art. B.5 c. 2.

3. Il Comitato di Gestione provvederà a monitorare gli abbattimenti e i danni presenti in ogni singola zona con la facoltà di richiedere l'intervento di altre squadre confinanti in caso di forti problematiche legate al territorio di competenza fatte salve le situazioni contingenti che non dipendono dalla mancata o scarsa effettuazione di attività di prelievo da parte della squadra. Tali principi di gestione sono sanciti dalla Dgr. n°58-8674 del 25/5/2024. Si auspica che il legame tra squadra e territorio di competenza porti ad una maggiore collaborazione con gli agricoltori operanti per un maggiore rispetto di tutte le tipologie di colture e della rete viaria interpoderale.

4. L'accoglimento delle squadre sarà comunicato dal **12 settembre 2025**

5. Il caposquadra ed i suoi sostituti (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti solo per cause di forza maggiore, previa comunicazione all'ATC) per essere scelti non debbono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della Legge 157/92, per le due annate venatorie precedenti la designazione.

6. I cacciatori che presentano domanda per esercitare la caccia al cinghiale in squadra direttamente all'ATC saranno indirizzati verso i riferimenti delle squadre ammesse all'esercizio venatorio.
7. Dopo il termine della presentazione delle squadre il cacciatore che voglia essere iscritto in una squadra di caccia al cinghiale regolarmente costituita, deve compilare l'apposito modulo "C" con annesso versamento di € 50,00 e presentare domanda all'Atc. Questi ultimi iscritti non fanno computo nel punteggio finale della squadra.
8. I documenti attestanti l'autorizzazione per la caccia al cinghiale per ogni componente della squadra verranno consegnati al caposquadra, che dovrà presentarsi alla data stabilita nella sede dell'ATC CN5 per il ritiro della documentazione e per l'espletamento di tutte le pratiche correlate.
9. Si auspica che il legame tra cacciatori e territorio porti ad una maggiore collaborazione con gli agricoltori operanti per un maggiore rispetto di tutte le tipologie di colture e della rete viaria interpodereale.
10. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria al cinghiale, non può detenere munizione spezzata durante l'intera giornata e per tutto l'orario di caccia.

ART. 7 – MODALITA' E TEMPI DI CACCIA E SEGNALAZIONE DELLE BATTUTE DI CACCIA IN SQUADRA

MODALITA' OPERATIVE

- a) La caccia al cinghiale in squadra è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
- a) Ogni squadra ammessa dovrà essere dotata di un "registro di caccia", il cui modello è stabilito dalla Regione Piemonte, diviso per giornate sul quale dovranno essere annotati i partecipanti entro l'ora successiva a quella indicata sul tesserino Regionale. Inoltre, il caposquadra dovrà annotare tutti i partecipanti sul modulo 1/A e inviare foto via WhatsApp entro l'ora successiva a quella indicata sul tesserino Regionale (calendario venatorio Regionale) per gli opportuni controlli del personale di vigilanza, al numero che sarà comunicato al momento della consegna del materiale autorizzativo all'attività venatoria. Nel caso la squadra intenda cacciare all'interno di una o più ACS (Aree di Caccia Specifica), lo svolgimento della battuta dovrà essere segnalato sempre all'interno dello stesso modulo, rispettando lo specifico regolamento delle ACS. La partecipazione e l'iscrizione sul registro e sul modulo 1/A comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale. Al termine della giornata di caccia il caposquadra dovrà compilare il modulo 1/B con i capi prelevati e inviare foto tramite WhatsApp al numero comunicato.
- b) Il registro di caccia dovrà essere riconsegnato all'ATC di competenza debitamente compilato entro la fine della stagione venatoria. Nel caso di mancata o tardata restituzione si applicherà la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 5/2018.
- c) Per una maggior sicurezza ciascun partecipante iscritto tra i presenti alla cacciata deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità come previsto dalla L.R. 5/2018 e s.m.i.
- d) Ciascuna squadra è tenuta a segnalare con appositi cartelli l'area, intesa come porzione di territorio, in cui si sta effettivamente svolgendo la battuta. È vietato delimitare in modo fittizio aree in cui non si sta svolgendo effettivamente la battuta solo per impedire l'accesso a cacciatori singoli.
- e) Due squadre possono cacciare in forma congiunta, fermo restando gli adempimenti obbligatori per ciascun capo squadra.
- f) I cacciatori che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di Comitato di Gestione, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza, perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell'ATC CN5. La verifica delle schede di presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall'ATC. Tale computo delle giornate vale ovviamente per coloro che erano iscritti in una squadra che ha potuto svolgere attività venatoria senza limitazioni imposte dalla PSA.
- g) Oltre ai cacciatori iscritti nella squadra, possono partecipare alle battute fino ad un massimo di 5 cacciatori ospiti purché siano regolarmente ammessi all'esercizio venatorio nell'ATC. Tali cacciatori dovranno essere indicati sul modulo 1/A. Ciascuno di essi non potrà iscriversi in più squadre contemporaneamente ed esercitare tale caccia per più di 5 giornate complessive per stagione venatoria. Superate le 5 giornate di presenza complessiva il cacciatore ospite deve obbligatoriamente iscriversi ad

una squadra previa comunicazione formale del caposquadra all'ATC CN5. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di consistenza effettiva per lo svolgimento della cacciata.

h) È prevista altresì la figura del **“cacciatore temporaneo”** cioè un cacciatore ospite non socio dell'ATC CN5 che in deroga ai requisiti di ammissione può partecipare saltuariamente o per tutta la stagione venatoria alla caccia al cinghiale in squadra. Le modalità per l'autorizzazione dei **“cacciatori temporanei”** sono stabilite nel successivo articolo 11.

ART. 8 – REQUISITI E COMPITI DEL CAPOSQUADRA

- a. Il caposquadra o i suoi vice devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 125-9449 del 1° agosto 2008 e s.m.i., o aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato dai Comitati di gestione non superiore alle 6 ore e svolto da tecnici faunistici esperti nella gestione del cinghiale, che illustri la biologia e gestione del cinghiale, il suo riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici, tecniche di controllo della specie, prova di maneggio in poligono delle armi con canna lunga ad anima rigata ed ad anima liscia caricata con munizione a palla singola.
- b. Il caposquadra o i suoi vice (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all'ATC o al CA, solo per cause di forza maggiore) non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della legge 157/1992, per le due annate precedenti alla designazione.
- c. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della battuta, garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal presente regolamento e detenere il registro presenze per i relativi controlli.
- d. Il Caposquadra o suo sostituto deve assolvere i seguenti compiti:
 - annotare, prima di ogni giornata di caccia, nel registro di caccia al cinghiale, i nominativi dei partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto;
 - al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove verranno riportati tutti i dati richiesti;
 - ad ogni capo abbattuto dovranno essere prelevati campioni di diaframma o lingua da consegnare all'ASL per gli esami sanitari come previsto dalle vigenti normative.
- e. In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un caposquadra, il Comitato di gestione può revocare l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

Verranno comunicati alle squadre le metodiche inerenti la raccolta dei campioni e la raccolta dei dati biometrici e la relativa compilazione delle schede.

ART. 9 – CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA

1. La caccia al cinghiale in forma singola è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
2. Il cacciatore socio dell'ATC CN5 che intende esercitare la caccia al cinghiale in forma singola deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ATC CN5 **ENTRO l'8 settembre 2025 entro le ore 12:00.** il versamento di €50,00 dovrà essere eseguito sul conto IBAN **IT28 J030 6946 7661 0000 0001 199 al momento del ritiro del materiale autorizzativo.**

ART. 10 - MODALITA' E TEMPI DI CACCIA IN FORMA SINGOLA

La caccia al cinghiale in forma singola è consentita sul territorio di caccia programmata e nelle Aree di Caccia Specifica rispettando il regolamento per la fruizione. Si rimanda all'art. 3 punto b per quanto riguarda le modalità di fruizione del territorio. Si auspica che il legame tra cacciatore singolo e territorio porti ad una maggiore collaborazione con gli agricoltori operanti per un maggiore rispetto di tutte le tipologie di colture e della rete viaria interpodereale.

- a) Il cacciatore è dotato di una scheda autorizzativa, appositamente predisposta dall'A.T.C. su cui annota la giornata e l'orario di inizio e fine cacciata.

- b) Il cacciatore è obbligato a comunicare la propria presenza inviando non oltre le ore 07:30 foto tramite WhatsApp dell'apposito "tagliando di uscita venatoria", debitamente compilato in ogni sua parte. La comunicazione dovrà essere inviata al numero che sarà comunicato al momento della consegna del materiale autorizzativo all'attività venatoria. Nel caso il cacciatore intenda cacciare all'interno di una ACS (Aree di Caccia Specifica), dovrà riportare sullo stesso modulo l'area interessata all'esercizio venatorio.
- c) Il cacciatore singolo, al termine della giornata di caccia, è tenuto ad inviare foto del modulo indicante la fine battuta di caccia, sempre tramite WhatsApp, anche in caso non abbia effettuato nessun abbattimento.
- d) Per una maggior sicurezza, deve indossare un abbigliamento riflettente ad alta visibilità.
- e) Dovrà apporre sul veicolo utilizzato durante l'attività venatoria un cartello autorizzativo (fornito dall'A.T.C.), riportante il numero di autorizzazione.
- f) Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in forma singola, può utilizzare non più di 2 (due) cani.
- g) Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in forma singola, non può detenere munizione spezzata durante l'intera giornata e per tutto l'orario di caccia.
- h) In tutte le giornate di caccia autorizzate il cacciatore può esercitare la caccia al cinghiale in forma singola su tutto il territorio dell'Atc, salvo che nell'area interessata da una battuta in atto da parte di una squadra, preventivamente segnata tramite apposite "tabelle".
- i) Nelle giornate dedicate alla caccia al cinghiale in forma singola, il cacciatore può abbattere solo il cinghiale ed è autorizzato a detenere esclusivamente munizioni a palla unica. Nel caso di infrazione a tali disposizioni incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge e dalle disposizioni regionali.
- j) Il cacciatore ha l'obbligo di contrassegnare il capo subito dopo l'abbattimento con l'apposizione di marca auricolare o fascetta metallica forniti dall'ATC ed effettuare le analisi previste dalla vigente normativa, effettuando un prelievo di un campione di lingua o diaframma da consegnare all'ASL.
- k) Deve inoltre compilare una scheda di abbattimento dove annotare i dati biometrici dei capi abbattuti, da consegnarsi all'ATC. Nel caso di mancata o tardata restituzione si applicherà la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 5/2018 e s.m.i.

Verranno comunicati ai cacciatori singoli le metodiche inerenti la raccolta dei campioni e la raccolta dei dati biometrici e la relativa compilazione delle schede.

Art. 11 - CACCIATORI TEMPORANEI

•

Ai sensi dell'art 8 della L.R. 10/2011 e della DGR 21-2512 del 3/8/2011 e s.m.i. l'ATC CN5 si avvale della possibilità di ammettere alla caccia al cinghiale in squadra anche i cacciatori definiti "Temporanei" in base all'art. 12 comma 5 legge 157/92, in deroga al concetto di residenza anagrafica. I cacciatori "Temporanei" sono soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento in aggiunta ai seguenti commi:

- 1) L'aspirante cacciatore temporaneo deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ATC CN5 e deve essere presentato al capo squadra nella cui squadra intende esercitare l'attività venatoria il quale ne controfirma la domanda per presa visione. Congiuntamente alla presentazione della domanda il cacciatore deve dichiarare di conoscere le norme regionali e quelle dell'ATC CN5 attualmente in vigore in materia di caccia al cinghiale, e di possedere i requisiti per poter esercitare tale attività.
- 1) La quota di partecipazione per la caccia al cinghiale in squadra in qualità di temporaneo è stabilita come segue:
 - € 20,00 per l'ammissione ad una giornata di caccia in squadra
 - € 50,00 per l'acquisto di un pacchetto che prevede 3 giornate a scelta
 - € 200,00 di quota fissa per l'ammissione alla caccia temporanea (lo stesso versamento verrà considerato valido anche per accedere al prelievo selettivo (capriolo, cinghiale, daino) per l'intera

stagione venatoria in modalità temporanea) + € 50,00 di quota per l'esercizio della caccia al cinghiale in squadra.

- 1) Il versamento delle quote previste deve essere eseguito sul conto corrente bancario: ATC CN5 IBAN **IT28 J030 6946 7661 0000 0001 199**. specificando i dati anagrafici del cacciatore e il numero delle giornate di caccia o il tipo di "pacchetto".
- 2) L'ATC CN5 rilascia al cacciatore che si presenta con il modulo debitamente compilato e relativo versamento o al caposquadra che gli controfirma la richiesta, il tagliando autorizzativo per esercitare la caccia al cinghiale in squadra.
- 3) Il caposquadra dovrà segnalare la presenza effettiva del cacciatore "temporaneo" negli appositi spazi predisposti sul registro di presenza e sul modulo 1/A.
- 4) I moduli per le domande possono essere scaricati dal sito dell'ATC CN5. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno incomplete o mancanti degli allegati richiesti.
- 5) L'autorizzazione temporanea non costituisce alcun diritto o prelazione a successive ammissioni all'ATC o a future autorizzazioni temporanee che potranno essere nuovamente rilasciate ogni anno in funzione della disponibilità di posti e della regolamentazione adottata dall'ATC CN5.

ART. 12 – DIVIETI APPLICABILI

Fermi restando i divieti previsti dalla legge n. 157/92 e della Legge Regionale 5/2018 e s.m.i. è vietato:

- 1 detenere ed usare munizione spezzata per tutta la giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale;
- 2 abbattere, per tutta la giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale, un capo diverso dal cinghiale;
- 3 esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto e/o senza il numero minimo di "consistenza effettiva" dei cacciatori;
- 4 esercitare un altro tipo di caccia nello stesso giorno in cui si è stati iscritti come partecipante alla squadra o si è esercitata l'attività venatoria al cinghiale in qualità di singolo;
- 5 abbandonare la squadra durante la battuta, salvo giustificati motivi di salute o personali,
- 6 non avere al seguito il registro presenze per il controllo della consistenza effettiva;
- 7 esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola in aree in cui sono state affisse le tabelle indicanti "Battuta al cinghiale in corso";
- 8 esercitare la caccia nelle ACS senza autorizzazione.

Il caposquadra informa i cacciatori appartenenti alla squadra, i cacciatori ospiti e quelli temporanei delle norme previste dal vigente regolamento e tutte le norme per cacciare in sicurezza. Ogni cacciatore rimane responsabile delle proprie azioni di caccia.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale 5/2018 e s.m.i. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della normativa vigente.

ART. 13 – NORME TRANSITORIE BIOSICUREZZA PSA

In data 14/07/2025 è stata emanata la nuova ordinanza commissariale, n°3/2025 e successivamente in data 4 agosto 2025 è stata emanata l'ordinanza n° 4, inerenti l'emergenza PSA. Al momento alcuni aspetti normativi legati all'ordinanza devono essere ancora chiariti. In particolare modo sono possibili variazioni della stessa ordinanza e modifiche al perimetro delle zone di restrizione. Pertanto tale regolamento verrà adeguato non appena saranno emanate nuove disposizioni.

Gorzegno, li 1 settembre 2025

Approvato dal Comitato di Gestione con delibera n° 63 del 1 settembre 2025